



**CORSO PER LA GESTIONE DELLA CRISI
DALLA TEORIA ALLA PRATICA: ESPERIENZE, SUCCESSI E SCONFITTE**

Pesaro 25 giugno 2019 - Ascoli 26 giugno 2019

La Liquidazione del Patrimonio

Luciano Mascena

Componente della Commissione Crisi da Sovraindebitamento ODCEC di Roma





LEGGE 3/2012

ACCORDO DI RISTRUTTURAZIONE

PIANO DEL CONSUMATORE

LIQUIDAZIONE PATRIMONIO

ESDEBITAZIONE





La Liquidazione del Patrimonio

L. 3/2012 – Artt da 14-ter a 14-duodecies

- **PROCEDIMENTO ESECUTIVO – ESPROPRIATIVO – CONCORSUALE**
a carattere **VOLONTARIO (SALVO ART. 14 QUATER X**
CONVERSIONE)

CRITICITA'

- **TESTO CARENTE**
- **PIENO DI INTERPOLAZIONI MAL COORDINATE**
- **GENERICI E RIPETITIVI RINVII**
- **INCERTEZZA APPLICATIVA**
- **DURATA ECCESSIVA – ALMENO 4 ANNI**
- **ONEROSO (AVVOCATO – GESTORE – LIQUIDATORE)**





NATURA

**PROCEDIMENTO ESECUTIVO
ESPROPRIATIVO CONCORSUALE
SU TUTTI I BENI DEL DEBITORE**

ACCESSO

DUE DISTINTE MODALITA'

- 1) VOLONTARIO ALTERNATIVO**
- 2) CONVERSIONE**




La Liquidazione del Patrimonio

PROCEDIMENTO

APERTURA

DUE PERCORSI



VOLONTARIO

ART. 14 TER

CONVERSIONE

ART. 14 QUATER



PROCEDIMENTO

SI ARTICOLA IN 5 FASI

- 1) APERTURA**
- 2) ACCERTAMENTO PASSIVO**
- 3) LIQUIDAZIONE ATTIVO**
- 4) RIPARTO ATTIVO (NON DISCIPLINATA)**
- 5) ESDEBITAZIONE (ACCESSORIA)**





FIGURE PROFESSIONALI

- 1) OCC
- 2) GESTORE DELLA CRISI
- 3) LIQUIDATORE

FASE ANTE
DOMANDA

FASE
LIQUIDATORIA



FASE DI APERTURA

PRESUPPOSTI OGGETTIVI E SOGGETTIVI





FASE DI APERTURA

PRESUPPOSTI OGGETTIVI E SOGGETTIVI

Art. 14 comma 1

- * **ALTERNATIVA** alla proposta per la composizione della crisi
- * **DEBITORE IN STATO DI SOVRAINDEBITAMENTO**
- * **NON DEVONO RICORRERE CONDIZIONI DI INAMISSIBILITA'** articolo 7, comma 2, lettere a) e b)
- * **LIQUIDAZIONE DI TUTTI I BENI**



FASE DI APERTURA

Art. 14 comma 1

* **ALTERNATIVA** alla proposta per la composizione della crisi

DOMANDA :

- 1) può accedere anche il **CONSUMATORE** ?
- 2) **Può accedere anche l'IMPRENDITORE AGRICOLO ?**

Art. 7 comma 2-bis.

“ Ferma l'applicazione del comma 2, lettere b), c) e d), l'imprenditore agricolo in stato di sovraindebitamento può proporre ai creditori un accordo di composizione della crisi secondo le disposizioni della presente sezione”

l'art. 7 c. 2 bis ha Natura derogatoria ?





FASE DI APERTURA

Art. 14 comma 1

- **STATO DI SOVRAINDEBITAMENTO**

Situazione di perdurante squilibrio tra le obbligazioni assunte e il patrimonio prontamente liquidabile per farvi fronte, che determina la rilevante **difficoltà di adempiere** le proprie obbligazioni, ovvero la definitiva incapacità di adempierle regolarmente (art. 6, 2°c)

DOMANDA : Chi non ha patrimonio puo' accedere a tale istituto ?



La Liquidazione del Patrimonio

STATO DI CRISI

Stato di difficoltà economico-finanziaria che rende "probabile" l'insolvenza del debitore, e che per le imprese si manifesta come inadeguatezza dei flussi di cassa prospettici a far fronte regolarmente alle obbligazioni pianificate.

La norma non fa coincidere la crisi all'insolvenza in atto bensì si riferisce ad un pericolo di futura insolvenza.

STATO DI INSOLVENZA

lo stato del debitore che non è più in grado di soddisfare regolarmente le proprie obbligazioni e che si manifesta con inadempimenti o altri fatti esteriori.



FASE DI APERTURA

NON DEVONO RICORRERE CONDIZIONI DI INAMISSIBILITA'

combinato disposto artt. 7, c. 2, lett. a) e b) e 14 ter e 14-quinquies, c. 1

IL DEBITORE

- 1) NON SOGGETTO A PROCEDURE CONCORDATARIE DIVERSE DELLA L. 3/12
- 2) NON DEVE AVER BENEFICIATO DI DETTE PROCEDURE NEGLI ULTIMI 5 ANNI
- 3) NON ABBIA POSTO ATTI IN FRODE (?!?)



Condizione discutibile visto che

- 1) Il procedimento prevede la liquidazione dell'intero patrimonio
- 2) L'esdebitazione non è automatica ed è esclusa in caso di atti in frode



FASE DI APERTURA

CONTENUTI DELLA DOMANDA

- 1) **RICORSO DEPOSITATO AL TRIBUNALE COMPETENTE (INDEROGABILE)**
 - LUOGO RESIDENZA DEL DEBITORE
 - SEDE PRINCIPALE DEL DEBITORE

- 2) **INVENTARIO TUTTI BENI IMMOBILI E MOBILI CON SPECIFICA INDICAZIONE DEL LORO POSSESSO**

- 3) **RELAZIONE PARTICOLAREGGIATA DELL'OCC (rectius GESTORE)**



La Liquidazione del Patrimonio

Relazione particolareggiata GESTORE

PIANO DEL CONSUMATORE (art. 9, co. 3-bis)

contenuto:

- a) l'indicazione delle cause di indebitamento e della diligenza impiegata dal **consumatore** nell'assumere volontariamente le obbligazioni;
- b) Esposizione ragioni incapacità del **debitore** di adempiere le obbligazioni assunte;
- c) il resoconto sulla solvibilità del **consumatore** negli ultimi cinque anni;
- d) l'indicazione della eventuale esistenza di atti del **debitore** impugnati dai creditori;
- e) Giudizio sulla completezza e attendibilità della documentazione depositata dal **consumatore** a corredo della proposta, nonché sulla **probabile convenienza del piano rispetto all'alternativa liquidatoria**.

LIQUIDAZIONE DEL PATRIMONIO (art. 14-ter, co. 3)

contenuto:

- a) l'indicazione delle cause dello indebitamento e della diligenza impiegata dal **debitore persona fisica** nell'assumere volontariamente le obbligazioni;
- b) Esposizione ragioni incapacità del **debitore persona fisica** di adempiere le obbligazioni assunte;
- c) il resoconto sulla solvibilità del **debitore persona fisica** negli ultimi 5 anni;
- d) Indicazione eventuale esistenza di atti del **debitore** impugnati dai creditori;
- e) Giudizio sulla completezza e attendibilità della documentazione depositata



La Liquidazione del Patrimonio

OBBLIGHI DELL'OCC

(ART. 14 TER 4 C.)

L'OCC , entro 3 giorni dalla richiesta di relazione di cui al comma 3, ne dà notizia :

- 1) AGENTE RISSOSSIONE
- 2) UFFICI FISCALI, (incluso enti locali)

sulla base dell'ultimo domicilio fiscale dell'istante.

DOMANDA: è un obbligo dell'OCC o del Gestore ?



La Liquidazione del Patrimonio

DOMANDA DI LIQUIDAZIONE

La DOMANDA è INAMMISSIBILE se la documentazione prodotta non consente di ricostruire compiutamente la situazione economica e patrimoniale (e la finanziaria ?) del debitore

PER ESTENSIONE SI PRESUME CHE IL GIUDICE POSSA APPLICARE L'ART. 9, C. 3 TER E DARE UN TERMINE PERENTORIO (?) NON SUPERIORE A 15 GG PER APPORTARE INTEGRAZIONI ALLA DOMANDA O PRODURRE NUOVI DOCUMENTI



DOMANDA di LIQUIDAZIONE

Non sono compresi nella liquidazione:

a) i crediti impignorabili ex art. 545 del cpc.;

ART 545 cpc: Non possono essere pignorati i crediti alimentari, tranne che per cause di alimenti , e sempre con l'autorizzazione del presidente del tribunale o di un giudice da lui delegato e per la parte dal medesimo determinata mediante decreto .

Non possono essere pignorati crediti aventi per oggetto sussidi di grazia o di sostentamento a persone comprese nell'elenco dei poveri, oppure sussidi dovuti per maternità, malattie o funerali da casse di assicurazione, da enti di assistenza o da istituti di beneficenza .

Le somme dovute da privati a titolo di stipendio, di salario o di altre indennità relative al rapporto di lavoro o di impiego, comprese quelle dovute a causa di licenziamento, possono essere pignorate per crediti alimentari nella misura autorizzata dal presidente del tribunale o da un giudice da lui delegato .

Tali somme possono essere pignorate nella misura di un quinto per i tributi dovuti allo Stato, alle province e ai comuni, ed in eguale misura per ogni altro credito.



Non sono compresi nella liquidazione:

- b) i crediti aventi carattere alimentare e di mantenimento, gli stipendi, pensioni, salari e ciò che il debitore guadagna con la sua attività, nei limiti di quanto occorra al mantenimento suo e della sua famiglia indicati dal giudice **e non superiore a 1/5 stipendio**;
- c) i frutti derivanti dall'usufrutto legale sui beni dei figli, i beni costituiti in fondo patrimoniale e i frutti di essi, salvo quanto disposto dall' articolo 170 del codice civile ;
- d) le cose che non possono essere pignorate per disposizione di legge.



DOMANDA di LIQUIDAZIONE

EFFETTI DELLA DOMANDA

Il deposito della domanda sospende, ai soli effetti del concorso, il corso degli interessi convenzionali o legali fino alla chiusura della liquidazione, a meno che i crediti non siano garantiti da ipoteca, da pegno o privilegio, salvo quanto previsto dagli articoli 2749 (privilegi speciali) , 2788 (prelazione) e 2855, commi secondo e terzo (grado degli interessi) del c.c. .



La Liquidazione del Patrimonio

**ESEMPIO DI
DOMANDA
LIQUIDAZIONE DEL PATRIMONIO
DA DEPOSITARE IN TRIBUNALE**





La Liquidazione del Patrimonio

AVV. MASSIMO ZANNI
STUDIO LEGALE
Via Palma il Vecchio, n. 157
24122 Bergamo
Tel. 035 220071 - Fax 035 236452
E-mail: studiolegale@massimozanni.com

R.G. 170/18.

TRIBUNALE DI MILANO

Ricorso per la liquidazione del patrimonio ex art. 14 ter e ss. Legge 27
gennaio 2012 n. 3

per

la sig.ra Bolis Dalia, cod. fisc. BLS DLA 83H62 F119D, residente in Melzo,
via Verdi, n. 20, (di seguito denominata "debitore") rappresentata e difesa
dall'Avv. Massimo Zanni (cod. fisc. ZNN MSM 71M13 I437R), con Studio in
Bergamo via Palma il Vecchio, n. 157 e presso lo stesso elettivamente
domiciliato giusta procura in calce al presente atto ex art. 10 del D.P.R. n.
123/2001, indicando di voler ricevere gli avvisi e le comunicazioni di cui agli
artt. 133, 134 e 176 c.p.c. a mezzo fax al n. 035.236452, o a mezzo posta
certificata PEC: massimozanni@bergamo.pecavvocati.it;

– ricorrente



La Liquidazione del Patrimonio

– *ricorrente*

coadiuvati dalla

Dott.ssa Francesca Ziliani, nata a Vizzolo Predabissi (Mi), il 19.02.1979, cod. fisc. ZLN FNC 79B59 M102U, PEC francesca.ziliani@sdca.it, fax 02.48194926, in seguito anche “Gestore della crisi”, tale nominata dal Tribunale di Milano, con studio in Milano, Via Alberto Da Giussano 18

-§-

Oggetto: Ricorso per l'ammissione alla procedura di liquidazione da sovraindebitamento ex art. 14 ter e ss. L. 3/2012



La Liquidazione del Patrimonio

PREMESSO

- che la suddetta Sig.ra ~~Dolis~~ Dalia oggettivamente versa in una situazione di perdurante squilibrio tra le obbligazioni assunte ed il patrimonio liquidabile per farvi fronte;
- che la medesima non è soggetta a procedure concorsuali diverse dai procedimenti di composizione delle crisi da sovraindebitamento e non ha fatto ricorso, nei precedenti cinque anni, ai medesimi procedimenti;
- che non ricorrono infine le ulteriori ipotesi di inammissibilità previste dall'art. 7 comma 2 lett. c) e d) L. 27.01.2013 n. 3;
- che la medesima ha intenzione, ricorrendone i presupposti, di avvalersi della procedura di cui alla L. 27.01.2013 n. 3;

INDEBITAMENTO
E SOSTITUZIONE
DEI DEBITI
2013



La Liquidazione del Patrimonio

- che il debitore ha presentato istanza di nomina del professionista per la composizione della crisi innanzi al Tribunale di Milano (doc. 1);
- che la causa veniva iscritta al RG n. 24/2018;
- che il Tribunale di Milano, nella persona del Giudice Dott.ssa Paluchowski Alida, ha individuato nella Dott.ssa Francesca Ziliani l'Organismo di Composizione della Crisi (doc. 2);
- che detta Dott.ssa Francesca Ziliani assume pertanto il ruolo di Gestore della Crisi della presente procedura;
- che, contestualmente l'ex compagno della ricorrente, comproprietario dell'unico immobile (come di seguito indicato) di cui è cointestataria la sig.ra Bolis, ha presentato medesima istanza innanzi al Tribunale di Bergamo;



La Liquidazione del Patrimonio

- che la causa veniva iscritta al RG n. 6139/2017;
- che il Tribunale di Bergamo, nella persona del Giudice Dott.ssa Laura Irene Gilardi, ha individuato nel Dott. Marco Anesa l'Organismo di Composizione della Crisi;
- che vari sono stati gli incontri e gli aggiornamenti e/o integrazioni richieste dalla dott.ssa Francesca Ziliani per relazionare in maniera completa sulla situazione economica e finanziaria della sig.ra Bolis Dalia;





La Liquidazione del Patrimonio

- che la presenza di debiti cointestati alla sig.ra Bolis ed al sig. Modica, così come la cointestazione dell'immobile, ha reso necessaria la trattazione congiunta delle due posizioni anche con la collaborazione tra i professionisti nominati per ambo le posizioni;
- che contestualmente al presente ricorso sono stati predisposti, unitamente al Gestore della Crisi, la relazione particolareggiata ex art. 14 ter L. 3/2012 e tutti i documenti richiesti dalla legge nonché tutti i documenti esaminati ed utilizzati per la redazione della relazione stessa, documenti cui l'odierna ricorrente si richiama integralmente e da considerarsi acquisiti a tutti gli effetti al fascicolo (doc. 3);



La Liquidazione del Patrimonio

DEBITI

- a) AGENZIA DELLE ENTRATE-RISCOSSIONE per € 445,30.=.
- b) BANCO B.P.M. S.P.A. per € 206.829,49.=: (debito cointestato sino alla concorrenza con il sig. Modica Francesco Paolo);
- c) CONDOMINIO AMMINISTRAZIONE FAINI per € 18.191,24.=. (debito cointestato sino alla concorrenza con il sig. Modica Francesco Paolo);
- d) TASSE COMUNE DI MELZO: € 156,00.=.;
- e) ITALCAPITAL S.R.L.: € 879,80.=. (debito cointestato sino alla concorrenza con il sig. Modica Francesco Paolo);
- f) compensi dott.ssa Francesca Ziliani per € 4.000,00.=. oltre oneri;
- g) compensi avv. Massimo Zanni per € 4.500,00.=. oltre oneri;
- h) compensi per eventuale Liquidatore da liquidarsi in sede di procedura di liquidazione;
- i) spese di procedura per trascrizioni, pubblicità e varie da liquidarsi nella successiva fase di liquidazione, quantificate in via prudenziale in € 3.500,00.=.





La Liquidazione del Patrimonio

DEBITI

		prededucibili	ipotecario	privilegio	chirografo	TOTALE
a)	ADE			445,30		445,30
b)	BPM SPA - MUTUO (*)		206.829,49			206.829,49
c)	CONDOMINIO (*)			18.191,24		18.191,24
d)	TASSE COMUNE MELZO			156,00		156,00
e)	ITALCAPITAL (*)				879,80	879,80
f)	compenso Gestore	4.000,00				4.000,00
g)	compenso legale			4.500,00		4.500,00
h)	compenso liquidatore	4.500,00				4.500,00
i)	spese procedura	3.500,00				3.500,00
		12.000,00	206.829,49	23.292,54	879,80	243.001,83
	(*) cointestato al 50%					
	Modica Francesco Paolo					



La Liquidazione del Patrimonio

BENI E DISPONIBILITA' DEL RICORRENTE

a) 50% della proprietà dell'immobile sito in Melzo (MI) - 20066 Via Verdi, 20. Trattasi di un appartamento per civile abitazione sito al piano primo costituito da tre vani compresa la cucina e oltre servizio e accessori. La provenienza del bene è la compravendita del 07.04.2008 registrato il 24.04.2008 Repertorio n. 73145 Raccolta n. 11663 a rogito del Notaio Borlone Maria in Milano.

Tutto ciò riportato all'Ufficio del Territorio Provinciale di Milano Catasto Fabbricati del Comune di Melzo con i seguenti dati catastali:

Foglio 11, particella 186, come segue: sub.5 piano 1; categoria A/3; classe 4; consistenza 4 vani; R.C. euro 320,20. Superficie catastale: 70 mq. totale escluse aree scoperte 68 mq.

Valore stimato in € 67.000,00.=;



La Liquidazione del Patrimonio

b) Autovettura Ford Ecosport 1.5, Gasolio, immatricolata nel 2015, targata FB417RJ di proprietà del compagno, Sig. Lioni Fabrizio e con comproprietaria Sig.ra Bolis Dalia dal 2017. Valore di vendita al primo trimestre 2018 euro 13.000,00. L'autovettura è regolarmente assicurata e utilizzata dalla Sig.ra Bolis Dalia per la sua attività lavorativa e la gestione familiare, la Sig.ra Bolis Dalia si occupa in toto del mantenimento dell'autovettura.



La Liquidazione del Patrimonio

- c) Credito da incassare dal Sig. Modica Francesco Paolo relativamente al mantenimento per figlio Simone. Secondo scrittura privata - atto di transazione tra Bolis Dalia e Modica Paolo Francesco del 02.03.2017 - tale debito relativo alle differenze degli importi relativi al mantenimento del figlio ammontano ad € 4.750,00.=. da pagarsi in 67 mensilità con rate da € 70,00.=. (dal 03.2017 al 09.2022) con ultima mensilità di euro 60,00 al fine di raggiungere la somma pattuita. I versamenti da parte del Sig. Modica risultano regolari;
- d) T.F.R. maturato dalla Sig.ra Bolis Dalia al 31.12.2017 pari ad € 25.025,92.=: lordi, rimasti in azienda, come da dichiarazione della GPACK S.r.l. al 31.12.2017, di cui la sig.ra Bolis ha chiesto anticipazione per € 3.000,00 netti dei quali metterà a disposizione della procedura € 2.500,00.=. come da dichiarazione allegata alla relazione dell'OCC;
- e) € 3.099,70.=. quale saldo attivo del c/c n. 2090 non affidato presso la Ubi Banca - filiale di Melzo.



La Liquidazione del Patrimonio

BENI DISPONIBILE

		valore	quota 50%
a)	IMMOBILE (*)	134.000,00	67.000,00
b)	AUTOVEICOLO (*)	13.000,00	6.500,00
c)	CREDITO x mantenimento figlio		4.750,00
d)	TFR		25.025,92
e)	ITALCAPITAL (*)		3.099,70
			106.375,62
	(*) cointestato al 50%		
	Modica Francesco Paolo		



La Liquidazione del Patrimonio

-§-

SITUAZIONE PATRIMONIALE DELLA SIG.RA BOLIS DALIA

Preliminarmente occorre evidenziare la situazione familiare della sig.ra Bolis Dalia.

La famiglia è composta dalla richiedente e dal figlio minore, Modica Simone, di anni 12, entrambi residenti in Melzo (MI), Via Verdi, n. 20.

La ricorrente è lavoratrice dipendente dall'1.10.2001, con contratto a tempo indeterminato full-time con qualifica di operaia livello A/1 della G.P.P.



La Liquidazione del Patrimonio

Industrie Grafiche S.r.l. - Trucazzano (MI), poi trasformatasi nel 2012 in GPACK S.p.a. percependo uno stipendio lordo di euro 1.786,63 pari ad un netto di euro 1.256,66 circa (tenuto conto della trattenuta di 1/5 ad oggi effettuata a seguito di procedura esecutiva), per 13 mensilità, comprensivo di bonus D.L. 66/2014 e di assegni famigliari INPS. Si rileva pignoramento del V dello stipendio da parte del Condominio, Via Verdi, n. 20, sito in Melzo, attuale residenza dell'istante.

Inoltre, in virtù del ricorso congiunto per l'affidamento ed il mantenimento del figlio minore, Modica Simone, rubricato al n. 4583/16 R.G., il Tribunale di Milano ha stabilito che il padre versi un assegno di mantenimento mensile pari ad € 250,00.=., oltre al 50% spese straordinarie documentate (mediche, scolastiche, extrascolastiche).





La Liquidazione del Patrimonio

SPESE SOSTENTAMENTO FAMIGLIA

	€	€	
VOCE DI COSTO	MENSILE	ANNUALE	VOCE DI COSTO
Alimentazione 2 persone	500,00	2.323,74	spese condominiali
Energia elettrica	45,00	83,00	TARI + Tasse comunali
Gas - senza riscaldamento	15,00	500,00	Manutenzione auto
Telefonia ASDL	15,00	180,60	Tassa automobilistica
Animali domestici	40,00	470,00	Assicurazione auto
Benzina- lavoro e spostamenti	300,00		
Autostrada	30,00		
Vestiario	200,00		
	1.145,00	3.557,34	
ANNUALE		13.740,00	
TOTALE		17.297,34	
MENSILE		1.441,45	



La Liquidazione del Patrimonio

SPESE SOSTENTAMENO FAMIGLIA

Tenuto conto che la ricorrente percepisce uno stipendio di € 1.256,66 per 13 mensilità e l'assegno di mantenimento per il figlio Simone per € 250,00.=., alla medesima residuano in disponibilità la somma di € 170,00.=. circa da considerarsi come fondo spese per imprevisti.

Inoltre si precisa che ad oggi nella tabella suesposta non è ancora compreso un ipotetico canone di affitto al quale sarà costretta a provvedere la ricorrente, dovendosi mettere in liquidazione l'immobile di sua attuale residenza. Ovviamente, anche ai fini della valutazione sulla fattibilità del piano, la somma di € 2.323,74.=. prevista per spese condominiali non sarebbe più dovuta e, in caso di sospensione della procedura esecutiva sul quinto dello stipendio, la reintegra dello stesso consentirebbe alla sig.ra Bolis di sostenere il canone di locazione.



La Liquidazione del Patrimonio

Sul punto si sottolinea, sempre al fine della valutazione della percorribilità del piano, che la sig.ra Bolis è intenzionata a richiedere al Comune l'assegnazione di una casa popolare.

Ne consegue che, medio tempore, la stessa richiede di poter vivere nell'immobile di residenza fino alla sua assegnazione.

Le somme come reintegrate a seguito di sospensione della procedura esecutiva e quanto ad oggi maturato a titolo di T.F.R. sono a garanzia della sostenibilità, in ogni caso, di un canone di locazione che, ad oggi, è stimabile in c.a. € 500,00.=. oltre c.a. € 100,00.=. di spese condominiali.



La Liquidazione del Patrimonio

Proposta di piano per liquidazione

- a) l'esclusione del reddito da lavoro dipendente, nella misura necessaria alla soddisfazione del proprio fabbisogno di sostentamento e della sua famiglia;
- b) l'esclusione della giacenza e la libera gestione del conto corrente n. 2090 non affidato presso la Ubi Banca - filiale di Melzo, con saldo attivo per € 3.099,70.=, poiché utilizzato per la canalizzazione dello stipendio e la gestione dell'adempimento puntuale delle spese di sostentamento;
- c) l'esclusione del T.F.R. maturato dalla Sig.ra Bolis Dalia al 31.12.2017 pari ad € 25.025,92.=: lordi, rimasti in azienda a fronte della presenza dello stesso quale unico fondo rischi della ricorrente per spese medico-sanitarie di carattere urgente e improrogabile e per consentire alla stessa di poter far fronte alla locazione di nuovo immobile over risiedere insieme al figlio.
- Per quanto al punto a), b), e c), trattasi di somme esigue e/o necessarie al sostentamento della famiglia del ricorrente. Per tale motivo si chiede siano escluse dalla presente procedura, ai sensi del comma 6, lettera b) dell'art. 14 ter della legge 3/2012.



La Liquidazione del Patrimonio

SULLA SCELTA DELLA LIQUIDAZIONE DEL PATRIMONIO

È stata individuata come possibile proposta quella della liquidazione del patrimonio, secondo quanto previsto dall'art. 14-ter e ss. della L. 3/2012, per far fronte alla complessiva situazione debitoria.

La liquidazione appare, allo stato attuale, l'unica alternativa fattibile, stante ormai l'elevata entità dell'indebitamento accumulato, in rapporto alle entrate reddituali.

La proposta presentata quindi si basa su uno schema liquidatorio che prevede che i beni precedentemente citati vengano consegnati alla procedura da sovraindebitamento per esser poi ripartiti in base alle classi creditorie.

Come è noto la procedura di liquidazione del patrimonio prevista dalla L. 3/2012 riproduce lo stesso impianto del fallimento, in quanto si tratta di procedura fondata sullo spossessamento del patrimonio del debitore.

Infatti, il patrimonio viene liquidato da un apposito organo - il liquidatore appunto - per soddisfare tutti i creditori ammessi al passivo, dove quest'ultimo atto viene formato secondo l'apposita procedura a contraddittorio semplificato.





La Liquidazione del Patrimonio

Tutto ciò premesso, facendo proprie le considerazioni svolte dal Professionista nominato nella propria relazione particolareggiata, qui da intendersi integralmente trascritte, assunta l'assenza di ragioni ostative all'accesso alla procedura - che siano esse documentali, formali, procedurali o sostanziali - la sig.ra Bolis rappresenta la volontà di cedere alla massa creditoria identificata in atti i beni come sotto identificati:

- 50% della proprietà dell'immobile sito in Melzo (MI) - 20066 Via Verdi, 20. Trattasi di un appartamento per civile abitazione sito al piano primo costituito da tre vani compresa la cucina e oltre servizio e accessori. La provenienza del bene è la compravendita del 07.04.2008 registrato il 24.04.2008 Repertorio n. 73145 Raccolta n. 11663 a rogito del Notaio Borlone Maria in Milano.



La Liquidazione del Patrimonio

Tutto ciò riportato all'Ufficio del Territorio Provinciale di Milano Catasto Fabbricati del Comune di Melzo con i seguenti dati catastali:

Foglio 11, particella 186, come segue: sub.5 piano 1; categoria A/3; classe 4; consistenza 4 vani; R.C. euro 320,20. Superficie catastale: 70 mq. totale escluse aree scoperte 68 mq;

- € 2.500,00.=. corrisposti dalla società datrice di lavoro con busta paga di novembre 2018 da liquidarsi nel mese di dicembre 2018 direttamente alla sig.ra Bolis e messi a disposizione della procedura a semplice richiesta del Liquidatore nominando dalla ricorrente.



La Liquidazione del Patrimonio

Ciò premesso, ai fini della liquidazione del patrimonio, tenuto conto della situazione patrimoniale come rappresentata, si chiede sin da ora:

- a) l'esclusione del reddito da lavoro dipendente, nella misura necessaria alla soddisfazione del proprio fabbisogno di sostentamento e della sua famiglia;
- b) l'esclusione della giacenza e la libera gestione del conto corrente n. 2090 non affidato presso la Ubi Banca - filiale di Melzo, con saldo attivo per € 3.099,70.=, poiché utilizzato per la canalizzazione dello stipendio e la gestione dell'adempimento puntuale delle spese di sostentamento;
- c) l'esclusione del T.F.R. maturato dalla Sig.ra Bolis Dalia al 31.12.2017 pari ad € 25.025,92.=: lordi, rimasti in azienda a fronte della presenza dello stesso quale unico fondo rischi della ricorrente per spese medico-sanitarie di carattere urgente e improrogabile e per consentire alla stessa di poter far fronte alla locazione di nuovo immobile over risiedere insieme al figlio.

Per quanto al punto a), b), e c), trattasi di somme esigue e/o necessarie al sostentamento della famiglia del ricorrente. Per tale motivo si chiede siano escluse dalla presente procedura, ai sensi del comma 6, lettera b) dell'art. 14 ter della legge 3/2012.



La Liquidazione del Patrimonio

CAUSE DELL'INDEBITAMENTO

Ripercorriamo di seguito i punti salienti che hanno determinato la situazione di sovraindebitamento della Sig.ra Bolis Dalia per chiarire ogni aspetto all'ILL.mo OCC.

La situazione di sovraindebitamento ha la sua genesi alla fine dell'anno 2010, quando il Sig. Modica, ex compagno della ricorrente, decide di lasciare la casa familiare per intraprendere una nuova relazione sentimentale con colei che oggi è sua moglie.

Per comprendere quanto è accaduto è importante, però, ricostruire le vicende dall'anno 2008.

Nel 2008 la Sig.ra Bolis ed il suo ex compagno, il Sig. Modica, hanno deciso di



La Liquidazione del Patrimonio

Tanto rilevato, dedotto ed osservato, la sig.ra Bolis Dalia, come sopra rappresentata, difesa e domiciliata

CHIEDE

all'Ill.mo Tribunale adito, verificata la presenza dei requisiti di cui all'art. 14 ter L. 3/2012 ai sensi dell'art. 14 quinquies L. 3/2012, di :

- nominare un liquidatore da individuarsi in un professionista in possesso dei requisiti di cui all'art. 28 RD 267/1942 disponendo che lo stesso provveda, dopo il decreto di apertura della liquidazione agli adempimenti di cui all'art. 14 sexies e ss. L. 3/2012, tenuto conto che medesima procedura è pendente innanzi il Tribunale di Bergamo relativamente al sig. Modica Francesco Paolo avente ad oggetto la quota del residuo 50% allo stesso intestata del bene posto in questa sede in liquidazione;



La Liquidazione del Patrimonio

- disporre la sospensione delle procedure esecutive attualmente pendenti;
- dichiarare, ai sensi di cui all'art. 14 ter comma 7 L. 3/2012, che dal deposito della domanda non decorrono, ai soli effetti del concorso, gli interessi legali o convenzionali fino alla chiusura della liquidazione, fatti salvi i crediti assistiti da pegno, ipoteca o privilegio - fermo quanto previsto dagli artt. 2749, 2788 e 2855 co. 2 e 3 c.c.;
- stabilire idonea forma di pubblicità della domanda, della presente memoria e del decreto;
- ordinare la trascrizione del decreto, a cura del liquidatore, sui beni immobili e/o beni mobili registrati presenti nel patrimonio del debitore;



La Liquidazione del Patrimonio

- fissare un termine, compatibilmente con i tempi necessari alla formazione, da parte del liquidatore, dell'inventario e del programma di liquidazione in conformità all'art. 14 novies L. 3/2012, per la presentazione delle domande di partecipazione alla liquidazione di cui all'art. 14 septies L. 3/2012;
- ordinare la consegna e/o il rilascio al Liquidatore dei beni facenti parte del patrimonio di liquidazione, salvo autorizzare, anche successivamente, il debitore ad utilizzare alcuni di essi, dichiarando che il provvedimento è titolo esecutivo ed è posto in esecuzione a cura del Liquidatore;
- fissare i limiti di cui all'art. 14 ter, comma 6, L. 3/2012 come meglio specificati in narrativa;
- sin da ora, l'ammissione al beneficio dell'esdebitazione per i debiti concorsuali che non verranno soddisfatti.



La Liquidazione del Patrimonio

Con riserva di produrre ulteriori documenti e/o integrare la documentazione prodotta a richiesta del Giudicante ove si rilevasse necessario.

Si produce:

1. istanza di nomina dell'OCC;
2. nomina dell'OCC;
3. relazione particolareggiata a cura del dott.ssa Ziliani e relativi allegati.

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 9 della L. 488/1999 e successive modifiche si dichiara che il valore della predetta causa è indeterminato e che, il contributo unificato da versarsi è indicato in misura fissa in € 98,00 .=.

Con osservanza

Bergamo, li

(Avv. Massimo Zanni)



La Liquidazione del Patrimonio

SE LA DOMANDA NON VIENE ACCOLTA, COSA ACCADE ?

Si applicano, in quanto compatibili, gli articoli 737 e seguenti del cpc .

Il reclamo si propone al tribunale e del collegio non può far parte il giudice che ha pronunciato il provvedimento.

*** DOMANDA: il reclamo può essere fatto solo dal debitore o anche dal creditore e da tutti quelli che vengono colpiti dall'efficacia del decreto ?**



CONVERSIONE

procedura composizione in liquidazione






La Liquidazione del Patrimonio

PROCEDIMENTO

APERTURA

DUE PERCORSI



VOLONTARIO

ART. 14 TER

CONVERSIONE

ART. 14 QUATER



La Liquidazione del Patrimonio

CONVERSIONE *procedura composizione in liquidazione*

- 3) MANCATO PAGAMENTO VERSO PP.AA O
ENTI PREVIDENZA E ASSISTENZA OBBLIGATORIE**
- 4) ATTI IN FRODE IN RAGIONE DEI CREDITORI**
- 5) PER CAUSE IMPUTABILI AL DEBITORE
(nuovo indebitamento dopo l'omologa)**



La Liquidazione del Patrimonio

CONVERSIONE *procedura composizione in liquidazione*

- 3) MANCATO PAGAMENTO VERSO PP.AA O
ENTI PREVIDENZA E ASSISTENZA OBBLIGATORIE**
- 4) ATTI IN FRODE IN RAGIONE DEI CREDITORI**
- 5) PER CAUSE IMPUTABILI AL DEBITORE
(nuovo indebitamento dopo l'omologa)**



La Liquidazione del Patrimonio

CONTENUTO ED EFFETTI DECRETO DI APERTURA

IL GIUDICE

- 1) VERIFICA ATTI IN FRODE
- 2) NOMINA UN **LIQUIDATORE** (REQUISITI EX ART, 28 L.F. CURATORE FALLIMENTARE)
- 3) DISPONE DIVIETO INIZIARE O PROSEGUIRE AZIONI CAUTELARI O ESECUTIVE AI CREDITORI CON TITOLO ANTERIORE ALLA DOMANDA SINO AL MOMENTO IN CUI IL PROVVEDIMENTO DI OMOLOGAZIONE DIVENTA DEFINITIVO



CONTENUTO ED EFFETTI DECRETO DI APERTURA

IL GIUDICE

- 4) STABILISCE IDONEA FORMA PUBBLICITA' DOMANDA E DECRETO**
- 5) ORDINA TRASCRIZIONE IN CONSERVATORIA DEL DECRETO SE VI SONO IMMOBILI DA PARTE DEL LIQUIDATORE**
- 6) ORDINA CONSEGNA E RILASCIO DEI BENI AL LIQUIDATORE, SALVO GRAVI RAGIONI**
- 7) FISSA I LIMITI DI CUI ALL'ART. 14-TER COMMA 5, LETTERA B.**
Quale è ?



CONTENUTO ED EFFETTI DECRETO DI APERTURA

8) IL DECRETO E' EQUIPARATO ALL'ATTO DI PIGNORAMENTO (ART. 491 E SEGUENTI C.P.C.)

Il pignoramento è l'atto con il quale ha inizio l'espropriazione forzata e consiste in una ingiunzione che l'ufficiale giudiziario fa al debitore di astenersi da qualunque atto diretto a sottrarre alla garanzia del credito esattamente indicato i beni che si assoggettano alla espropriazione e i frutti di essi.

9) LA PROCEDURA RIMANE APERTA SINO ALLA COMPLETA ESECUZIONE DEL PROGRAMMA DI LIQUIDAZIONE E COMUNQUE NON INFERIORE A 4 ANNI (! ?)



La Liquidazione del Patrimonio

PAR CONDICIO CREDITORUM E TUTELA LEGALE DEL PATRIMONIO DI LIQUIDAZIONE

I CREDITORI *CON CAUSA O TITOLO*

ANTERIORE

sino al momento in cui il provvedimento di omologazione diventa definitivo, non possono, sotto pena di nullità, iniziare o proseguire azioni cautelari o esecutive ne' acquistare diritti di prelazione sul patrimonio oggetto di liquidazione da parte dei creditori aventi titolo o causa anteriore (art. 14 quinquies, c. 2 lett. b)

POSTERIORE

al momento dell'esecuzione della pubblicità di cui all'art. 14-quinquies, c.a 2, lettere c) e d), non possono procedere esecutivamente sui beni oggetto di liquidazione (art. 14 duodecies, c. 1)



ADEMPIMENTI DEL LIQUIDATORE

- 1) INVENTARIO**
- 2) FORMAZIONE DEL PASSIVO**
- 3) ACCERTAMENTO DELL'ATTIVO**
- 4) FASE DI LIQUIDAZIONE**
- 5) PIANO DI RIPARTO**





INVENTARIO ED ELENCO CREDITORI





INVENTARIO ED ELENCO CREDITORI

II LIQUIDATORE

- **verifica l'elenco creditori**
- **verifica attendibilità della documentazione**
 - a) **indicazione delle somme dovute, di tutti i beni del debitore**
 - b) **eventuali atti di disposizione compiuti ultimi 5 anni**
 - c) **dichiarazioni dei redditi degli ultimi 3 anni**
 - d) **elenco spese correnti sostentamento suo e della famiglia**
 - e) **indicazione composizione nucleo familiare**
 - f) **certificato dello stato di famiglia**
 - g) **se imprenditore, scritture contabili degli ultimi 3 esercizi, unitamente a dichiarazione che ne attesta la conformità all'originale**

La dichiarazione è del debitore imprenditore o dell'OCC ?

- **forma l'inventario dei beni da liquidare**



INVENTARIO ED ELENCO CREDITORI

II LIQUIDATORE

- **comunica** ai creditori, ai titolari diritti reali, mobiliari e immobiliari, su immobili o cose mobili in possesso o nella disponibilità del debitore:
 - a) che possono partecipare alla liquidazione, depositando o trasmettendo, anche via PEC la domanda di partecipazione che abbia il contenuto previsto dall'articolo 14-septies
 - b) la data entro cui vanno presentate le domande;
 - c) la data entro cui sarà comunicata al debitore e ai creditori lo stato passivo e ogni altra utile informazione.





La Liquidazione del Patrimonio

DOMANDA DEI CREDITORI





DOMANDA DEI CREDITORI

LA DOMANDA DI PARTECIPAZIONE ALLA LIQUIDAZIONE, RESTITUZIONI O RIVENDICAZIONE DI BENI MOBILI ED IMMOBILI E' PROPOSTA CON RICORSO E DEVE CONTENERE

- a) Indicazione delle generalità del creditore;
- b) Somma che si intende far valere nella liquidazione, ovvero la descrizione del bene di cui si chiede la restituzione o la rivendicazione;
- c) Esposizione fatti e elementi di diritto e ragione domanda;
- d) Eventuale indicazione prelazione;
- e) Indirizzo di pec, telefax
- f) Elezione di domicilio in un comune del circondario ove ha sede il tribunale competente.

Al ricorso sono allegati i documenti dimostrativi dei diritti fatti valere.



FORMAZIONE DEL PASSIVO





FORMAZIONE DEL PASSIVO

IL LIQUIDATORE

- a) ESAMINA LE DOMANDE PERVENUTE;**
- b) PREDISPONE UN PROGETTO STATO PASSIVO**
con elenco dei titolari diritti sui beni mobili ed immobili
- c) COMUNICA LO STATO PASSIVO AGLI INTERESSATI**
- d) ASSEGNA UN TERMINE 15 GG PER EVENTUALI OSSERVAZIONI**
- e) IN ASSENZA DI OSSERVAZIONI APPROVA LO STATO PASSIVO**



FORMAZIONE DEL PASSIVO

IL LIQUIDATORE

- d) NE COMUNICA ALLE PARTI L'APPROVAZIONE**
- e) SE OSSERVAZIONI CREDITORI SONO FONDATE, PREDISPONE UN NUOVO S.P.**
- f) COMUNICA ALLE PARTI NUOVO S.P.**
- g) IN CASO DI CONTESTAZIONI "INSUPERABILI" DECIDE IL GD**
- h) RECLAMI AI SENSI ART. 10, COMMA 6**

Art. 10, c. 6.: Si applicano, in quanto compatibili, gli articoli 737 e seguenti del codice di procedura civile. Il reclamo si propone al tribunale e del collegio non puo' far parte il giudice che ha pronunciato il provvedimento.



FASE DI LIQUIDAZIONE





LIQUIDAZIONE

IL LIQUIDATORE

- **ELABORA PROGRAMMA DI LIQUIDAZIONE (entro 30 GG formazione inventario) ANCHE MEDIANTE SOGGETTI SPECIALIZZATI.**
- **COMUNICA IL PROGRAMMA AL DEBITORE ED AL CREDITORE.**
- **DEPOSITA IN CANCELLERIA IL PROGRAMMA.**
- **IL PROGRAMMA DEVE ASSICURARE “RAGIONEVOLE” DURATA DELLA PROCEDURA.**
- **AMMINISTRA I BENI DEL PATRIMONIO IN LIQUIDAZIONE , INCLUSO PERTINENZE E ACCESSORI, FRUTTI.**
- **CEDE I CREDITI , anche in CONTESTAZIONE, di SCARSO REALIZZO ENTRO I 4 ANNI.**




LIQUIDAZIONE

IL LIQUIDATORE

- **LE VENDITE E GLI ALTRI ATTI DI LIQUIDAZIONE AVVENGONO TRAMITE PROCEDURE COMPETITIVE ANCHE CON SOGGETTI SPECIALIZZATI CON ADEGUATE FORME DI PUBBLICITA'**
- **INFORMA IL DEBITORE, IL CREDITORE ED IL GIUDICE DEGLI ESITI DELLA PROCEDURA**
- **SUBENTRA SU EVENTUALI PROCEDURE ESECUTIVE PENDENTI**
- **PUO' AVVELERSI DI MEZZI DI PUBBLICITA' E DI TRASPARENZA PER LE OPERAZIONI DI VENDITA AI SENSI DEL REGOLAMENTO MIN. GIUSTIZIA EX ART 107, 7,C. L.F. (MODALITA' DI VENDITA)**



VENDITA COMPETITIVA BENI IMMOBILI





FASE DI LIQUIDAZIONE

IL GIUDICE

- **PUO' SOSPENDERE CON DECRETO MOTIVATO GLI ATTI DI ESECUZIONE DEL PROGRAMMA**
- **VERIFICA LA CONFORMITA' DEGLI ATTI DISPOSITIVI**
- **AUTORIZZA LO SVINCOLO DELLE SOMME**
- **ORDINA LA CANCELLAZIONE DELLE TRASCRIZIONI DEL PIGNORAMENTO E ISCRIZIONI O VINCOLI**
- **DICHIARA LA CESSAZIONE DI OGNI ALTRA FORMA DI PUBBLICITA'**
- **ACCERTA COMPLETA ESECUZIONE PROGRAMMA DI LIQUIDAZIONE (NON PRIMA DI 4 ANNI)**
- **DISPONE DECRETO DI CHIUSURA LIQUIDAZIONE**



La Liquidazione del Patrimonio

BENI E CREDITI SOPRAVVENUTI

**I BENI, SOPRAVVENUTI NEI 4 ANNI SUCCESSIVI
DEPOSITO DOMANDA, COSTITUISCONO OGGETTO
DELLA STESSA AL NETTO DELLE PASSIVITA' INCONTRATE
PER L'ACQUISTO E LA CONSERVAZIONE DEI MEDESIMI**

**IL LIQUIDATORE DEVE INTEGRARE L'INVENTARIO DI CUI
ALL'ARTICOLO 14 TER, COMMA 3**



TRIBUNALE ORDINARIO di MILANO
SECONDA SEZIONE CIVILE

ha pronunciato il seguente

DECRETO

nel procedimento di reclamo R.G.N. 170/2018 avverso il provvedimento del 29.1.2019 del giudice dott. Sergio Rossetti di inammissibilità del ricorso ex art. 14 ter legge 3/2012 proposto da Bolis Dalia.

Bolis Dalia ha proposto reclamo avverso il suddetto provvedimento di inammissibilità ed ha conseguentemente chiesto la revoca del decreto e l'emanazione dei provvedimenti consequenziali all'apertura della procedura di liquidazione.

Oggetto di doglianza è la circostanza che il giudice sarebbe incorso in un errore di valutazione degli atti e dei fatti laddove ha ritenuto che la Bolis Dalia intendesse escludere dalla liquidazione l'autovettura dalla stessa posseduta (Ford Focusport 1.5, targa FD417RJ) in violazione dell'art. 14 ter della normativa richiamata che, invece, dalla liquidazione esclude solo i crediti e i beni impignorabili, nonché quanto il debitore percepisca con la sua attività, nei limiti di quanto occorra al mantenimento della famiglia.

Al contrario, a detta della reclamante, nella memoria autorizzata deposita il 2.1.2019 la stessa, dopo aver prospettato di ritenere il bene necessario per mantenere l'occupazione lavorativa e quindi per la sostenibilità stessa della proposta di liquidazione, si sarebbe poi rimessa alla diversa volontà del giudicante, così dando la propria piena disponibilità anche alla liquidazione del 50 %



La Liquidazione del Patrimonio

del valore dell'auto (essendo essa in comproprietà con Lioni Fabrizio) e quindi alla liquidazione totale del proprio patrimonio.

Il reclamo è fondato.

Emerge dalla lettura degli atti di parte che la reclamante, pur reiterando più volte il proprio convincimento in ordine al fatto che l'auto in questione, essendo utilizzata per recarsi al lavoro, avrebbe dovuto ritenersi esclusa dal patrimonio liquidabile, accoglieva in ultima istanza la possibilità di una diversa determinazione del giudice e terminava dichiarando *"al riguardo, pertanto, la signora Bolis si rimette alla volontà dell'Ill.mo Tribunale adito"*.

Alla luce del tenore complessivo degli scritti depositati può ritenersi che la signora Bolis abbia in effetti manifestato la volontà di mettere a disposizione della procedura anche il valore residuo dell'auto, sia pure in modo subordinato o alternativo all'ipotesi in cui non fosse accolta la propria istanza di poter continuare a usare il mezzo per recarsi al lavoro.

All'udienza collegiale del 21.3.2019 il legale di Bolis Dalia ha ribadito la disponibilità della sua assistita di mettere a disposizione anche detto valore del patrimonio, con la conseguenza che tale volontà è oggi inequivocabile e viene quindi meno il motivo di doglianza che aveva condotto alla declaratoria di inammissibilità.



La Liquidazione del Patrimonio

Alla luce di tutto quanto sopra, accolto il reclamo, visti gli atti relativi al ricorso presentato da Bolis Dalia e la documentazione ivi allegata;
ritenuta la propria competenza territoriale;
letta la relazione particolareggiata dello O.C.C.;
ritenuto che allo stato non siano emersi atti compiuti dal debitore in frode ai creditori nell'ultimo quinquennio;
ritenuto che la proposta soddisfi i requisiti previsti dagli artt. 14 ter ss., l. 27.1.2012, n.3;
ritenuto di procedere alla nomina come liquidatore di un professionista diverso da quello nominato O.C.C., stante la diversità dei ruoli;

P.Q.M.

- 1) dichiara aperta la procedura di liquidazione;
- 2) nomina quale Liquidatore il dott. Carlo Pagliughi;
- 3) dispone che, sino al momento in cui il provvedimento di chiusura ex art. 14 novies, V comma, non sarà divenuto definitivo, non possano, sotto pena di nullità, essere iniziate o proseguite azioni



La Liquidazione del Patrimonio

cautelari o esecutive né acquistati diritti di prelazione sul patrimonio oggetto di liquidazione da parte dei creditori aventi titolo o causa anteriore al presente decreto;

4) dispone che della domanda e del decreto sia data pubblicità mediante pubblicazione del presente provvedimento e del ricorso sul sito internet www.tribunale.milano.it;

5) ordina la trascrizione del presente decreto, a cura del Liquidatore, presso le Conservatorie dei RR.II. territorialmente competenti

6) esaminati atti e documenti da cui risulta in particolare:

a) che la reclamante è comproprietaria dell'immobile sito in Melzo via Verdi 20, con Modica Francesco Paolo e che avanti al Tribunale di Bergamo pende procedura di liquidazione avente ad oggetto la quota di proprietà di spettanza del comproprietario, dispone pertanto che le operazioni di liquidazione della quota di proprietà della ricorrente siano condotte coordinandosi con il liquidatore di quella procedura e comunque in modo da assicurare il miglior esito della vendita;

b) che le spese personali necessarie al sostentamento dell'istante e del di lei figlio sono state indicate in euro 1,777,80 mensili, risultando ricomprese quelle inerenti il mantenimento e l'uso dell'auto per complessivi euro 1.480,60 annuali laddove però l'auto, come rilevato in motivazione, verrà ad essere oggetto di liquidazione; tali spese vanno quindi dedotte dall'ammontare complessivo indicato dalla ricorrente come necessario al suo sostentamento;



La Liquidazione del Patrimonio

7) dispone, ai sensi all'art. 14 quinquies comma 2 lett. f) delle 3/2012, che il reddito della debitrice risulti escluso dalla liquidazione nella misura di € 1.256,66 mensili netti; ordina alla ricorrente di riversare alla procedura medesima l'eventuale eccedenza, rispetto a tale importo, che risultasse conseguita al termine di ogni anno solare a partire dall'anno 2019, sulla scorta della documentazione fiscale rilasciata dal datore di lavoro o comunque per effetto di qualunque altro reddito eventualmente sopravvenuto, e ciò sino al compimento di quattro anni decorrenti dall'emanando decreto;

8) ordina la consegna o il rilascio dei beni facenti parte del patrimonio di liquidazione.

Manda alla Cancelleria per la comunicazione del presente decreto a parte proponente, all'O.C.C., ed al liquidatore.

Milano, 21 marzo 2019

Il presidente

Irene Lupo





Quali sono le spese necessarie per il sostentamento

Le spese necessarie sono limitate a consentire l'andamento economico regolare del nucleo familiare.

In questo modo, il legislatore raggiunge due finalità: da un lato, il debitore riesce effettivamente a mantenere una dignità sociale e poter reinserirsi nel tessuto socio-economico; dall'altra, si **“garantisce”** il regolare decorso del piano di rientro concordato con i creditori o altra forma liquidatoria prevista per il soddisfacimento dei debiti.

- spese per utenze domestiche (gas, luce, acqua e similari);
- spese per i trasporti in funzione dell'attività lavorativa svolta e le necessità della famiglia (costo abbonamento treno; costo carburante, assicurazione, bollo e similari);
- cibo, spese personali e spese mediche, in relazione alle condizioni cliniche dei soggetti nello specifico;
- spese affitto, condominio e connesse;
- istruzione e affini

la quantificazione delle spese deve rientrare all'interno degli standard ordinari.



La Liquidazione del Patrimonio

SPESE SOSTENTAMENTO FAMIGLIA

	€	€	
VOCE DI COSTO	MENSILE	ANNUALE	VOCE DI COSTO
Alimentazione 2 persone	500,00	2.323,74	spese condominiali
Energia elettrica	45,00	83,00	TARI + Tasse comunali
Gas - senza riscaldamento	15,00	500,00	Manutenzione auto
Telefonia ASDL	15,00	180,60	Tassa automobilistica
Animali domestici	40,00	470,00	Assicurazione auto
Benzina- lavoro e spostamenti	300,00		
Autostrada	30,00		
Vestiario	200,00		
	1.145,00	3.557,34	
ANNUALE		13.740,00	
TOTALE		17.297,34	
MENSILE		1.441,45	



La Liquidazione del Patrimonio

SPESE SOSTENTAMENTO FAMIGLIA SENZA AUTOVEICOLO

	€	€	
VOCE DI COSTO	MENSILE	ANNUALE	VOCE DI COSTO
Alimentazione 2 persone	500,00	2.323,74	spese condominiali
Energia elettrica	45,00	83,00	TARI + Tasse comunali
Gas - senza riscaldamento	15,00	-	Manutenzione auto
Telefonia ASDL	15,00	-	Tassa automobilistica
Animali domestici	40,00	-	Assicurazione auto
Benzina- lavoro e spostamenti	50,00		
Autostrada	-		
Vestiario	200,00		
	865,00	2.406,74	
ANNUALE		10.380,00	
TOTALE		12.786,74	
MENSILE		1.065,56	



La quantificazione delle spese per il mantenimento

Un utile strumento per avere dei parametri di riferimento è fornito dall'ISTAT.

L'istituto nazionale di statistica fornisce delle tabelle specifiche sulla [!\[\]\(e78f798d4ea5c530c9db49e7d26e6b95_img.jpg\) condizione economiche delle famiglie](#).

Tramite le suddette tabelle è possibile personalizzare la ricerca ed ottenere dei parametri specifici.

Ad esempio se l'istante per la procedura di sovraindebitamento risiede a Milano avrà un coefficiente diverso rispetto ad un soggetto in condizioni analoghe residente in Sicilia.

La ricerca puntuale ci permetterà di fornire al Giudice il **reddito netto medio del soggetto** secondo le statistiche dell'ISTAT.

Laddove, tenendo conto della situazione specifica del debitore, **le spese elencate rientrano all'interno degli standard calcolati**, il Giudice potrà serenamente formulare un giudizio prognostico favorevole e congruo.



http://dati.istat.it/Index.aspx?DataSetCode=DCCV_SPEMMFAM



I.Stat

il tuo accesso diretto
alla statistica italiana

[Clicca qui per il login](#) | [FAQs e Contatti](#) | [Manuale utente](#) | [Home](#)

[English](#) | [Italiano](#)

[Per iniziare](#)


Indagine ristrutturata. Si raccomanda la lettura dei metadati - Spesa media mensile familiare

[Personalizza](#) | [Esporta](#) | [Grafici](#) | [La tua interrogazione](#)

	spesa media mensile familiare (in euro correnti)					
	valori medi					
	2013					
<u>Selezione periodo</u>						
<u>Territorio</u>	Italia	Nord-ovest	Nord-est	Centro	Sud	Isole
	▲ ▼	▲ ▼	▲ ▼	▲ ▼	▲ ▼	▲ ▼
<u>Gruppo di spesa</u>						
totale	2 359.05	2 672.54	2 725.39	2 436.12	1 878.11	1 639.40
■ alimentari e bevande	460.72	468.59	442.17	477.25	468.59	426.67
■ pane e cereali	76.42	79.26	75.19	77.79	73.34	74.58
pane, grissini e crackers	29.88	31.18	29.34	29.81	27.46	32.36
biscotti	9.68	10.32	9.34	9.55	10.33	7.57
pasta e riso	15.20	15.27	13.80	16.20	16.51	13.12
pasticceria e dolciumi	41.05	41.33	41.40	41.40	41.30	41.03



La quantificazione delle spese per il mantenimento

Altro strumento utile per valutare la coerenza delle spese necessarie per il mantenimento è la tabella di calcolo della  [soglia di povertà assoluta](#).

Il parametro di soglia di povertà assoluta rappresenta il valore monetario, a prezzi correnti, del paniere di beni e servizi considerati essenziali per ciascuna famiglia.

La tabella varia in funzione del nucleo familiare, età dei componenti e posizione geografica.

Tale soglia indica al Giudice un valore che non deve essere superato al fine di non pregiudicare il regolare andamento familiare e la condizione del debitore.



CALCOLO DELLA SOGLIA DI POVERTÀ ASSOLUTA

DATI ANALISI E PRODOTTI

BANCHE DATI

TAVOLE DI DATI

Bollettino mensile di
statistica on line

MICRODATI

Riconoscimento

COMUNICATI STAMPA

PUBBLICAZIONI

VISUALIZZAZIONI

Grafici interattivi

CONTENUTI INTERATTIVI

Contanomi

Rivalutazioni

Popolazione residente

Soglia di poverta

OPEN DATA

STATISTICHE A-Z

METODI E STRUMENTI

INFORMAZIONI E SERVIZI

La soglia di povertà assoluta rappresenta il valore monetario, a prezzi correnti, del paniere di beni e servizi considerati essenziali per ciascuna famiglia, definita in base all'età dei componenti, alla ripartizione geografica e alla tipologia del comune di residenza.

Una famiglia è **assolutamente povera** se sostiene una spesa mensile per consumi pari o inferiore a tale valore monetario.

Si fa presente che:

- la numerosità familiare non può superare i 12 componenti;
- i "Grandi comuni" includono anche i comuni della periferia dell'area metropolitana;
- i dati sono disponibili a partire dall'anno 2005.

1. Numero di componenti il nucleo familiare (per classe di età):

0-3 4-10 11-17
18-59 60-74 75 e più

2. Ripartizione geografica di residenza della famiglia:

3. Tipologia di comune:

4. Anno:

Calcola



PIANO DI RIPARTO





La Liquidazione del Patrimonio

PIANO DI RIPARTO

RIPARTIZIONE DELL'ATTIVO

La ripartizione dell'attivo è l'operazione diretta ad individuare quantitativamente e qualitativamente la parte del ricavato dell'attivo che viene assegnato ai creditori concorrenti e il numero e la misura in cui costoro vengono soddisfatti .

INDIVIDUAZIONE CREDITORI DA SODDISFARE

- **PREDEDUZIONI**
- **PRIVILEGI (ORDINE DELLE PREFERENZE E GRADI PRIVILEGIO)**
- **CHIROGRAFARI**



La Liquidazione del Patrimonio

DOMANDA: CHI PAGA I COMPENSI DEL GESTORE E DEL LIQUIDATORE ?

ART. 14 – DUODECIES, c.2 recita:” I crediti sorti in occasione o in funzione della liquidazione o di uno dei procedimenti di cui alla precedente sezione sono soddisfatti con preferenza rispetto agli altri, con esclusione di quanto ricavato dalla liquidazione dei beni oggetto di pegno ed ipoteca per la parte destinata ai creditori garantiti.



**CORSO PER LA GESTIONE DELLA CRISI
DALLA TEORIA ALLA PRATICA: ESPERIENZE, SUCCESSI E SCONFITTE**

Pesaro 25 giugno 2019 - Ascoli 26 giugno 2019

ESDEBITAZIONE

Luciano Mascena

Componente della Commissione Crisi da Sovraindebitamento ODCEC di Roma



ESDEBITAZIONE – FRESH START

Liberazione dai debiti

La L. 3/2012 ha introdotto l'istituto della ESDEBITAZIONE anche nei confronti del debitore civile, mutuandolo dalla legge fallimentare (art. 142-143 RD 267/42) con alcune differenze.

L'istituto deriva dall'ordinamento giuridico, di origine anglo-americana di COMMON-LAW cd: «DISCHARGE»



ESDEBITAZIONE - Liberazione dai debiti

La Ratio dell'istituto

(vd Relazione Ministeriale al d.Lgs 5/06)

1) «di recuperare l'attività economica del fallito (leggi DEBITORE) per permettergli un nuovo inizio, una volta azzerate tutte le posizioni debitorie» «to make a fresh start in life».

2) premiare il fallito (leggi Debitore) “onesto, ma sfortunato” e, dunque, di incentivare l'imprenditore a tenere, sia prima che durante la procedura, una condotta irreprensibile tesa a salvaguardare le aspettative di soddisfacimento dei creditori.

ESDEBITAZIONE

DEFINIZIONE

“CANCELLAZIONE DI TUTTI I DEBITI RESIDUI NEI CONFRONTI DI TUTTI I CREDITORI CONCORSUALI E NON “





ESDEBITAZIONE

**ACCORDO DI
RISTRUTTURAZIONE**



**AUTOMATICO
SE OMOLOGATO E
CHIUSURA
ACCORDO / PIANO**

PIANO DEL CONSUMATORE



**LIQUIDAZIONE
DEL PATRIMONIO**




**SU DOMANDA E DOPO
CHIUSURA L.P.
Art. 14 terdecies**



ESDEBITAZIONE – ART. 14 terdecies

STRUTTURA


- **AMBITO APPLICAZIONE**



SOGGETTIVO

OGGETTIVO

- **PRESUPPOSTO**



SOGGETTIVO

- **CONDIZIONI**

- **PROCEDURA**

- **ESCLUSIONI**

- **NON OPERATIVITA'**

- **REVOCA**

OGGETTIVO





ESDEBITAZIONE – ART. 14 terdecies

AMBITO DI APPLICAZIONE

SOGGETTIVO – Beneficio «DEBITORE PERSONA FISICA».

REQUISITI SOGGETTIVI - (art. 6,1 comma e 7,2 comma °)

- Imprenditore commerciale non fallibile perché sotto soglia
 - Socio illimitatamente responsabile (?)
 - Lavoratori autonomi – Società Professionali ex L. 183/2011 (?) - Associazioni Professionali
- Imprenditore agricolo



- **attivo patrimoniale** non > € 300.000;
- **ricavi lordi** non > ad € 200.000;
- **debiti** di ammontare non > ad € 500.000, .

ESCLUSE – SOCIETA' – START-UP – ENTI/ASSOCIAZIONI

OGGETTIVO – Decreto apertura Liquidazione ai sensi dell'art. 14 quinquies



PRESUPPOSTO

CHIUSURA DELLA LIQUIDAZIONE

ai sensi dell'art. 14 nonies, 5° comma “ *Accertata la completa esecuzione del programma di liquidazione e, comunque, non prima del decorso del termine di quattro anni dal deposito della domanda, il giudice dispone, con decreto, la chiusura della procedura.*



CONDIZIONI SOGGETTIVE

attengono alla condotta tenuta dal Debitore PRIMA, DURANTE e DOPO la chiusura della Procedura - **REQUISITO MERITEVOLEZZA**

Il DEBITORE, durante lo Svolgimento della Procedura :

- **COOPERARE REGOLARMENTE ED EFFICACEMENTE**
- **NON CONTRIBUIRE A RITARDARLA**



CONDIZIONI SOGGETTIVE

**IL DEBITORE NON DEVE AVER BENEFICIATO DI ALTRA
ESDEBITAZIONE NEGLI 8 ANNI precedenti alla
DOMANDA**

Il termine di 8 anni ha come “dies ad quem” la data della
della domanda, rivolta al tribunale, al fine di ottenere la
concessione del beneficio



CONDIZIONI SOGGETTIVE

- **NESSUNA CONDANNA** con sentenza passata in giudicato reati previsti art. 16 (la domanda è sospesa nelle more)
- **AVER SVOLTO ATTIVITA' PRODUTTIVA DI REDDITO ADEGUATA** nei 4 anni successivi al deposito della domanda di liquidazione (art. 14-undecies), rispetto alle proprie competenze (!?) e alla situazione di mercato (?!) o, in ogni caso,
- **CERCATO OCCUPAZIONE** e non abbia rifiutato, senza giustificato motivo, proposte di impiego

Come e chi lo
deve provare ?

**PROBATIO
DIABOLICA**



CONDIZIONI SOGGETTIVE

- **NESSUNA CONDANNA** con sentenza passata in giudicato reati previsti art. 16 (la domanda è sospesa nelle more)
- **AVER SVOLTO ATTIVITA' PRODUTTIVA DI REDDITO ADEGUATA** nei 4 anni successivi al deposito della domanda di liquidazione (art. 14-undecies), rispetto alle proprie competenze (!?) e alla situazione di mercato (?!) o, in ogni caso,
- **CERCATO OCCUPAZIONE** e non abbia rifiutato, senza giustificato motivo, proposte di impiego

Come e chi lo
deve provare ?

**PROBATIO
DIABOLICA**



Art. 16 SANZIONE

- 1. Salvo che il fatto costituisca più grave reato, e' punito con la reclusione da 6 mesi a 2 anni e con la multa da 1.000 a 50.000 euro il debitore che:**
 - a) al fine di ottenere l'accesso alla procedura di composizione della crisi di cui alla sezione prima del presente capo aumenta o diminuisce il passivo ovvero sottrae o dissimula una parte rilevante dell'attivo ovvero dolosamente simula attività inesistenti;**
 - b) al fine di ottenere l'accesso alle procedure di cui alle sezioni prima e seconda del presente capo, produce documentazione contraffatta o alterata, ovvero sottrae, occulta o distrugge, in tutto o in parte, la documentazione relativa alla propria situazione debitoria ovvero la propria documentazione contabile;**



Art. 16 SANZIONE

1. Salvo che il fatto costituisca più grave reato, e' punito con la reclusione da 6 mesi a 2 anni e con la multa da 1.000 a 50.000 euro il debitore che:

c) omette l'indicazione di beni nell'inventario di cui all'art. 14-ter, c. 3;

d) nel corso della procedura di cui alla sezione prima del presente capo, effettua pagamenti in violazione dell'accordo o del piano del consumatore;

e) dopo il deposito della proposta di accordo o di piano del consumatore, e per tutta la durata della procedura, aggrava la sua posizione debitoria;

f) intenzionalmente non rispetta i contenuti dell'accordo o del piano del consumatore.

ESCLUSIONI

- 1) **RICORSO CREDITO COLPOSO e SPROPORZIONATO** rispetto alle sue capacità patrimoniali
(nulla si dice sulla **VALUTAZIONE MERITO CREDITIZIO** art. 124 bis T.U.B.)

- 2) **SE NEI 5 ANNI PRECEDENTI APERTURA LIQUIDAZIONE O NEL CORSO DELLA STESSA HA POSTO IN ESSERE, CON LO SCOPO DI FAVORIRE ALCUNI CREDITORI A DANNO DI ALTRI:**
 - **ATTI IN FRODE AI CREDITORI**
 - **PAGAMENTI O ATTI DISPOSITIVI DEL PATRIMONIO,**
 - **SIMULAZIONI DI TITOLI DI PRELAZIONE,**



ESDEBITAZIONI NON OPERA (fini elusivi)

- 1. DEBITI OBBLIGHI MANTENIMENTO E ALIMENTARI**
- 2. DEBITI RISARCIMENTO DANNI ILLECITO
EXTRA CONTRATTUALE**
- 3. SANZIONI PENALI ED AMMINISTRATIVE DI CARATTERE
PECUNIARIO NON ACCESSORIE AI DEBITI ESTINTI**
- 4. DEBITI FISCALI**

che, pur avendo causa anteriore al decreto di apertura delle procedure di cui alle sezioni prima e seconda del presente capo, sono stati successivamente accertati in ragione della sopravvenuta conoscenza di nuovi elementi.



PROCEDURA RICHIESTA ESDEBITAZIONE

- **ISTANZA DEL DEBITORE (NO D'UFFICIO)**
- **TERMINI DOMANDA** → entro l'anno successivo chiusura liquidazione cioè da quando Decreto DECADENZA diventa inoppugnabile
- **PRESUPPOSTI**
 - Il Giudice deve:
 - sentire i creditori non integralmente soddisfatti (il debitore e l'OCC ?);
 - verificare le condizioni di cui ai c. 1 e 2 (meritevolezza ed esclusione)



ESDEBITAZIONE – ART. 14 terdecies

- FINALITA'

EMISSIONE DECRETO DA PARTE DEL GIUDICE

- EFFETTI

I DEBITI diventano **INESIGIBILI** da parte dei CREDITORI NON SODDISFATTI INTEGRALMENTE , anche quelli non concorsuali (accertamento costitutivo ex art. 2908)

L'ESDEBITAZIONE non ha effetto nei confronti dei COOBBLIGLATI, FIDEIUSSORI – NO AZIONE REGRESSO verso il Debitore principale



PROCEDURA RICHIESTA ESDEBITAZIONE

IMPUGNATIVA PROVVEDIMENTO DI ESDEBITAZIONE

I creditori non integralmente soddisfatti possono proporre reclamo ai sensi [dell'art. 739 del c.p.c.](#) di fronte al tribunale e del collegio non fa parte il giudice che ha emesso il decreto.

Si può proporre Appello al Decreto del Tribunale ed eventualmente ricorso in Cassazione

REVOCA PROVVEDIMENTO ESDEBITAZIONE

NOVITA' rispetto alla Legge fallimentare

in ogni momento, su istanza dei creditori, si può revocare il provvedimento di esdebitazione se risulta che il DEBITORE abbia compiuto:

- a) Atti in frode ai creditori (comma 2, lettera b)
- b) Dolo o colpa grave aver
 - aumentato o diminuito il passivo,
 - sottratta o dissimulata parte rilevante attivo
 - simulazione attività inesistenti.

Non è ammessa
altra azione di
revoca

non è previsto

- **ERRORE**
- **VIOLENZA**
- **VIZI VOLONTA'**
- **COLPA**



REVOCA PROVVEDIMENTO ESDEBITAZIONE

Si applicano, in quanto compatibili, gli artt. 737 e seguenti c.p.c.

Il reclamo si propone al Tribunale (ex Art 9, 1° c. ?) e del Collegio non può far parte il giudice che ha pronunciato provvedimento.

Art. 9, 1 c. L. 3/2012 “ il Tribunale competente è quello del luogo di residenza o sede principale del Debitore

LEGGE FALLIMENTARE

Art. 9 Competenza

- I. Il fallimento è dichiarato dal tribunale del luogo dove l'imprenditore ha la sede principale dell'impresa.
- II. Il trasferimento della sede intervenuto nell'anno antecedente all'esercizio dell'iniziativa per la dichiarazione di fallimento non rileva ai fini della competenza.

Art. 23 L.F. - Poteri del tribunale fallimentare

- Il tribunale che ha dichiarato il fallimento è investito dell'intera procedura fallimentare;



ESDEBITAZIONE

**DEBITORE PERSONA FISICA PROPONE ISTANZA DI
ESDEBITAZIONE ENTRO UN ANNO**



DALLA CHIUSURA DELLA PROCEDURA DI LIQUIDAZIONE DEI BENI



**IL TRIBUNALE, IN COMPOSIZIONE MONOCRATICA,
VERIFICA SUSSISTENZA CONDIZIONI AMMISSIBILITA'**



**IL TRIBUNALE, PREVIA AUDIZIONE DEI CREDITORI NON
INTEGRALMENTE SODDISFATTI,
EMETTE DECRETO DI ESDEBITAZIONE**



IL PROVVEDIMENTO E' RECLAMABILE



EVENTUALE REVOCA DECRETO



La Liquidazione del Patrimonio

Grazie per l'attenzione



seguici anche su
facebook

<https://www.facebook.com/groups/527567833931372/>

Composizione crisi da sovraindebitamento

